



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.01.2022

Info/12.22(R)/TERRE E ROCCE DA SCAVO/GIURISPRUDENZA/Rifiuti da manutenzione stradale

<p style="text-align: center;"><b>TERRE E ROCCE DA SCAVO GIURISPRUDENZA SUI RIFIUTI DA MANUTENZIONE STRADALE NON SONO SOTTOPRODOTTI</b></p>
---

Corte di Cassazione ha confermato **la natura di rifiuto** e non di sottoprodotto delle le terre e rocce da scavo **quando sono frammiste con altri materiali di risulta da attività di manutenzione stradale.**

La sentenza n. 43626 del 26 novembre 2021, ha chiarito che sono rifiuti non potendo beneficiare della qualifica di sottoprodotto secondo quanto previsto dal Dpr 120/2017 recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

E' una conferma del consolidato della giurisprudenza, che ha sempre escluso la disciplina speciale ex art. 4 del Dpr 120/2017 che sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotto e non a quello dei rifiuti qualora si fosse in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, come asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso.

Con tale sentenza viene pertanto confermato il sequestro di un'area a seguito della violazione del reato previsto dall'articolo 256, comma 2 del D.lgs n. 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) a carico del titolare di una azienda per avere depositato in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade.

In allegato il testo della sentenza.